

IASLA

SOCIETÀ SCIENTIFICA ITALIANA DI ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO - ONLUS
ITALIAN ACADEMIC SOCIETY OF LANDSCAPE ARCHITECTURE

STATUTO

con modifiche dell'Assemblea del 26 novembre 2018 e
dell'Assemblea del 2 marzo 2019

CAPO 1

Art.1 – DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA

È costituita su base nazionale la Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio - ONLUS, di seguito identificata con 'Società'.

La Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio, utilizza in ambito internazionale la denominazione inglese di *Italian Academic Society of Landscape Architecture*, e assume come acronimo unico la forma inglese IASLA.

La Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) regolata dal Codice Civile, nello specifico dal Capo III del Libro I, agli artt. 36 e seguenti, dal presente Statuto e dal proprio Regolamento.

Art. 2 – SEDE DELLA SOCIETÀ

La sede legale della Società è istituita in via provvisoria in Roma, presso il domicilio del Presidente pro-tempore.

La sede operativa e la segreteria della Società sono costituite presso gli uffici di Ateneo del Presidente pro-tempore, per la durata triennale del suo mandato.

La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 – DURATA

La Società è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

CAPO 2

Art. 4 – FINALITÀ E SCOPI

La Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio raccoglie gli studiosi e gli esperti di Architettura del Paesaggio, accademici in servizio o in quiescenza, con lo scopo principale di rafforzare ai più alti livelli e diffondere – in ambito accademico, culturale e sociale – la conoscenza, il ruolo e i significati dell'architettura del paesaggio, sul piano dell'insegnamento e della ricerca, della vita accademica e della diffusione culturale dei suoi contenuti, rafforzando così l'identità accademica e scientifica della comunità disciplinare.

La Società non ha fine di lucro e persegue esclusivamente le finalità di promozione, diffusione e sviluppo della ricerca e dell'insegnamento dell'architettura del paesaggio. Agisce anche in direzione dell'accrescimento di una sensibilità diffusa a livello sociale e politico sui temi del ruolo attivo del progetto di paesaggio, come momento significativo per il perseguimento dei fini dell'art. 9 della Costituzione Italiana.

Promuove tutte le attività che favoriscano un impulso attivo e creativo verso una stagione di progetti di paesaggio, in un quadro di rigenerazione complessiva del paese. Analogamente, riconosce come rilevanti i contributi e i documenti di intenti di altre Società Scientifiche e Associazioni, culturali e/o professionali a livello nazionale e internazionale, attive nell'ambito delle scienze del paesaggio, trovando con queste momenti di dibattito e interlocuzione.

In particolare, individua nella Convenzione Europea del Paesaggio un documento di riferimento e orientamento.

In questo senso, la Società in solido e i suoi soci, attraverso tutte le forme di attività utili al raggiungimento di questi obiettivi, si impegnano a:

- Promuovere lo sviluppo di studi e ricerche nell'area dell'Architettura del Paesaggio, in tutte le sue declinazioni e modalità di approccio, e a sostenerne un'ampia disseminazione degli esiti;
- Implementare e facilitare momenti di confronto sui contenuti scientifici della ricerca nei campi della Architettura del Paesaggio;
- Rafforzare il senso di comunità scientifica, anche attraverso la realizzazione di eventi di grande risalto per la Società;
- Diffondere e condividere sia le problematiche che le opportunità che riguardano l'insegnamento, la ricerca e la pratica dell'Architettura del Paesaggio;
- Individuare iniziative riguardanti la formazione, la ricerca e la pratica progettuale, sostenendo e valorizzando prioritariamente giovani docenti, ricercatori o studiosi in formazione;
- Individuare quali associazioni con scopi affini, di natura culturale e/o professionale, possano instaurare dei legami proficui al fine del raggiungimento delle finalità della Società;
- Definire il corpo di relazioni scientifiche stabili dell'Architettura del Paesaggio con le discipline che esprimono ricerche significative per le sue domande di conoscenza e di collaborazione interpretativa;
- Facilitare scambi ricorrenti tra la ricerca scientifica universitaria e le applicazioni tecniche professionali nell'area disciplinare dell'Architettura del Paesaggio ai fini della formazione tecnica.

Con lo scopo di divenire un punto di riferimento nel dibattito sulle principali trasformazioni del paese, la Società si propone di:

- Rappresentare le proprie istanze promuovendo un'interlocuzione costante con il MIUR, il CUN, l'ANVUR e tutti gli organismi nazionali coinvolti nell'insegnamento universitario, riportandone le posizioni sul piano degli interessi accademici e su quello più generale degli interessi strategici del paese;
- Costruire reti di relazione e interazione costante e sinergica con associazioni professionali nazionali e internazionali, con gli ordini professionali ai fini dell'armonizzazione di insegnamenti e pratiche professionali e promuovere un ampliamento degli sbocchi professionali;
- Promuovere un'interlocuzione con i Ministeri competenti nell'ambito dell'ampia gamma di politiche e azioni che interessano le trasformazioni del paesaggio e dei territori, urbani ed extraurbani.

Art. 5. ATTIVITÀ SCIENTIFICA DELLA SOCIETÀ

La Società attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni, seminari di studio, commissioni e gruppi di ricerca, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente e in collaborazione con Enti, Istituzioni e Società scientifiche e altre Associazioni, italiane ed estere.

In particolare, la Società promuove una Conferenza Annuale come momento condiviso di verifica sullo stato di avanzamento di diffusione della disciplina in ambito nazionale. La Società inoltre promuove ricerche di carattere teorico e applicativo su argomenti nell'ambito dell'Architettura del Paesaggio nelle sue varie forme e manifestazioni.

Entro il mese di marzo di ogni anno, il Presidente trasmette al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e al Ministero dei BB.CC.AA. una relazione sull'attività svolta dalla Società nell'anno precedente.

CAPO 3 – STRUTTURA ASSOCIATIVA

Art. 6. SOCI

6.1 Possono iscriversi alla Società tutti gli studiosi che ne facciano richiesta, secondo le categorie di seguito identificate.

a) SOCI ORDINARI sono tutti i docenti e ricercatori di Architettura del Paesaggio, incardinati nel SSD ICAR/15, in servizio presso sedi universitarie italiane. I soci Ordinari sono ammessi con semplice richiesta individuale, partecipano come elettorato attivo e passivo alle elezioni, e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale secondo quanto deliberato nell'Assemblea dei Soci.

b) SOCI ONORARI sono tutti i docenti in quiescenza di Architettura del Paesaggio, già incardinati nel SSD ICAR/15 presso università italiane, che ne facciano richiesta. Possono rientrare in questa categoria anche docenti in quiescenza di altre discipline, o docenti di università straniere, attivi o in quiescenza, su presentazione di due componenti dell'Assemblea e previa espressione del consiglio direttivo. I soci Onorari partecipano alla Società a titolo gratuito ed eleggono, tra quanti di loro si candidino, un membro del Consiglio Direttivo.

c) SOCI ADERENTI sono docenti e studiosi appartenenti ad altri ambiti disciplinari, in servizio presso università italiane. Possono inoltre rientrare in questo ruolo figure della cultura e della società civile che lo richiedano. I Soci Aderenti sono ammessi su presentazione di due componenti dell'Assemblea e previa espressione del Consiglio Direttivo. I soci Aderenti sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto previsto, ed eleggono, tra quanti di loro si candidino, un membro del Consiglio Direttivo.

d) SOCI CULTORI sono tutti i ricercatori e studiosi, nell'ambito dell'Architettura del Paesaggio, non incardinati in posizioni accademiche. Sono soci cultori anche i laureati in Architettura del Paesaggio, i dottorandi e tutti coloro che hanno conseguito una formazione di terzo livello nell'ambito delle scienze del paesaggio che ne richiedano l'iscrizione, previa presentazione di almeno due soci e l'approvazione del Consiglio Direttivo. I soci Cultori sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto previsto, ed eleggono, tra quanti di loro si candidino, un membro del Consiglio Direttivo.

d) SOCI CULTORI sono tutti i ricercatori e studiosi, nell'ambito dell'Architettura del Paesaggio, non incardinati in posizioni accademiche. Sono soci cultori anche i laureati in Architettura del Paesaggio, i dottorandi e tutti coloro che hanno conseguito una formazione di terzo livello nell'ambito delle scienze del paesaggio che ne richiedano l'iscrizione, previa presentazione di almeno due soci e l'approvazione del Consiglio Direttivo. La categoria dei s. Cultori include anche i Soci Cultori Junior (under 35). I s. Cultori e i s. Cultori Junior sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto previsto, ed eleggono, tra quanti di loro si candidino rispettivamente nei due ambiti, un membro del Consiglio Direttivo.

e) SOCI SOSTENITORI e ISTITUZIONALI sono le figure societarie, Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni, Fondazioni e Associazioni, culturali e professionali, che si riconoscono nelle finalità della Società. L'iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Consiglio Direttivo. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all'assemblea dal loro rappresentante giuridico o da persona da esso delegata. I soci Sostenitori e Istituzionali sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto previsto, ed eleggono, tra quanti di loro si candidino, un membro del Consiglio Direttivo.

f) UDITORI sono i rappresentanti di altre Società Scientifiche o Reti Universitarie, Fondazioni e Associazioni Culturali, attive a livello nazionale o internazionale. Tali Società o Associazioni, impegnate in finalità affini o parallele a quelle della Società, sono ammesse alle attività della Società a titolo gratuito a seguito dell'attivazione di un protocollo di partnership reciproca non onerosa. Diversamente sono da considerarsi appartenenti alla categoria e).

6.2 Doveri e diritti dei soci

Ciascun socio si impegna, con la richiesta di ammissione, a una partecipazione costante e a collaborare per il miglior raggiungimento dei fini della Società.

Ogni socio partecipa alle attività della Società, alle assemblee e alle votazioni nelle forme espresse dall'articolo 6 del presente Statuto.

Ciascun socio, altresì, ha diritto a una informazione costante sulle attività promosse dalla Società.

I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale, rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o per attività contrastanti i fini sociali o infrazioni deontologiche. La decadenza deve essere valutata, determinata e pronunciata dal Consiglio Direttivo a maggioranza di 2/3 dei voti.

L'attività dei Soci non può essere retribuita. Ai Soci possono solo essere rimborsate le spese sostenute per attività svolte, previa presentazione di documentazione e nei limiti preventivamente stabiliti. Ogni forma di rapporto economico derivante da lavoro dipendente è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 7 ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Società sono l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Tutte le cariche sono gratuite.

Su iniziativa del Consiglio Direttivo possono essere istituite Commissioni di lavoro per approfondire questioni ritenute significative.

7.1 L'ASSEMBLEA è l'organo sovrano ed è costituita da tutti i soci. Il diritto di voto sui temi all'Ordine del giorno è riservato ai soci ordinari in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, su convocazione del Presidente, nella Sede sociale o altrove. In caso di necessità è facoltà procedere a consultazioni telematiche a distanza.

L'Assemblea è convocata per via telematica con conferma, mediante avviso spedito a ciascun socio almeno quattro settimane prima della data fissata per l'adunanza ed è seguita dall'invio dell'Ordine del giorno.

L'Assemblea può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dal Presidente o da almeno un terzo dei soci con diritto di voto che ne facciano richiesta scritta o motivata.

In caso di Assemblea, ogni socio può delegare il proprio voto a un socio avente diritto di voto. Ogni socio avente diritto di voto non può ricevere più di due deleghe.

Compiti dell'Assemblea sono:

- studiare e approvare i programmi di attività della Società;
- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità dell'art. 6 e al successivo punto 7.2;
- apportare modifiche allo Statuto con il voto di almeno i due terzi degli aventi diritto e approvare un eventuale regolamento interno;
- approvare i bilanci annuali preventivi e consuntivi e determinare le quote associative.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando sia rappresentata la metà dei soci più uno, al netto di assenze giustificate, e deliberano validamente con la maggioranza degli intervenuti.

7.2 Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'organo esecutivo e viene eletto mediante voto dall'Assemblea. Il Consiglio è composto di 7 membri eletti tra i soci Ordinari in servizio in università italiane per tutta la durata del mandato triennale. A questi si aggiungono un membro, con diritto di voto, per ognuna delle altre categorie di soci.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente della Società, il Vice Presidente e il Tesoriere. Il Presidente individua invece in via autonoma, tra i soci tutti, la figura del Segretario. Nelle votazioni del Consiglio, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo predispone i documenti per l'approvazione dell'Assemblea. Al Consiglio Direttivo compete inoltre, tramite il Presidente coadiuvato dal Segretario, di:

- eseguire i deliberati dell'Assemblea;
- redigere e custodire i verbali delle assemblee;
- promuovere e dirigere l'attività generale della Società;
- proporre le quote di iscrizione alla Società;
- decidere sulle domande di iscrizione;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo della Società.

Il Consiglio Direttivo è validamente convocato se sono presenti la metà più uno dei componenti.

7.3 Il PRESIDENTE è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la firma sociale, rappresenta la Società e ne è responsabile in foro esterno. Esso, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e dal Segretario, svolge le seguenti funzioni:

- 1) rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi e in giudizio e coordina l'attività a livello nazionale e internazionale;
- 2) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l'attuazione dei fini sociali;
- 3) indice e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, prepara e illustra le relazioni annuali sull'attività della Società;
- 4) è il responsabile dell'eventuale organo di stampa anche digitale che deve essere indicizzato scientificamente, compatibilmente con il rispetto della legge sulla stampa.

7.4 Il VICEPRESIDENTE è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata dal Consiglio stesso. Al Vice Presidente competono le funzioni del Presidente Vicario, in caso di impedimento di quest'ultimo.

7.5 Il TESORIERE è nominato tra i componenti del Consiglio Direttivo e la sua nomina è ratificata dal Consiglio stesso. È presente alle riunioni del Consiglio Direttivo, cura gli atti amministrativi contabili, predispone i bilanci ed è responsabile del patrimonio della Società.

7.6 Il SEGRETARIO è designato dal Presidente. È presente alle riunioni del Consiglio Direttivo. Collabora con il Presidente nel redigere e conservare i verbali delle adunanze e dei congressi; firma, insieme al Presidente, gli atti ufficiali della Società; esercita ogni funzione conferitagli dal Presidente.

Art. 8 DURATA DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali durano in carica un triennio e sono riconfermabili per un solo ulteriore mandato.

Art.9 RISORSE E PATRIMONIO DELLA SOCIETÀ

La Società dispone dei seguenti redditi:

- a) contribuzioni dei soci;
- b) eventuali contributi dello Stato e delle Regioni o di altri enti pubblici o privati;

- c) eventuali entrate derivanti dalla vendita dell'organo di stampa o di spazi del sito web e da altre iniziative editoriali;
- d) oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
- e) eventuali prestazioni convenzionate con enti e istituzioni pubbliche o private;
- f) donazioni;
- g) ulteriori forme di finanziamento.

La Società ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il conto consuntivo dev'essere approvato entro il 30 marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'eventuale Patrimonio della Società si comporrà di tutti i beni mobili o immobili provenienti da acquisti, oppure da lasciti privati o da enti. I beni della Società saranno descritti in apposito inventario a cura del Tesoriere.

Art.10 SERVIZI DELLA SOCIETÀ

È previsto che la Società Scientifica Italiana di Architettura del Paesaggio possa dotarsi di un suo organo di stampa periodica e di una propria collana editoriale.

Art.11 MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, con deliberazione a maggioranza qualificata.

Art. 12 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di scioglimento della Società il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale. La Società avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 14 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'assemblea decide unanimemente la prima composizione del Consiglio Direttivo avrà, in deroga allo Statuto, la durata di un anno, al termine del quale saranno indette nuove elezioni. La prima composizione del Consiglio deroga anche rispetto all'art. 8, relativo alla rieleggibilità delle cariche.

Firenze, 2 marzo 2019